



**COMUNICATO UFFICIALE N. 257**  
**Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 252/AA al n. 255/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 9 DICEMBRE 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 252/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 136 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Giorgio ALFIERO, Orazio MONACO, e delle società S.S.D. A R.L. F.C. POMPEI, A.S.D. SPORTISPICA MARCO MONACO, F.C. EMPOLI GIOVANI, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIORGIO ALFIERO, Amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della S.S.D. A R.L. F.C. POMPEI all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 9.1, ultimo paragrafo, del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, la partecipazione della squadra Giovanissimi della società dallo stesso rappresentata al torneo CEDROTTO D'ORO, nonostante la categoria "Giovanissimi" e la S.S.D. A R.L. F.C. POMPEI non fossero ricomprese nel regolamento del torneo autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico;

ORAZIO MONACO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. SPORTISPICA MARCO MONACO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 9.1, ultimo paragrafo, del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, la partecipazione della squadra Giovanissimi della società dallo stesso rappresentata al torneo CEDROTTO D'ORO nonostante la categoria "Giovanissimi" e la A.S.D. SPORTISPICA MARCO MONACO non fossero ricomprese nel regolamento del torneo autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico;

S.S.D. A R.L. F.C. POMPEI, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il Sig. Giorgio ALFIERO al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

A.S.D. SPORTISPICA MARCO MONACO, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il Sig. Orazio MONACO al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

F.C. EMPOLI GIOVANI, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il Sig. Virgilio Salvatore MINNITI avvisato nel presente procedimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giorgio ALFIERO, dal Sig. Rosario D'AVINO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. A R.L. F.C. POMPEI, dal Sig. Orazio MONACO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPORTISPICA MARCO MONACO, e dal Sig. Pietro LA ROCCA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C. EMPOLI GIOVANI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giorgio ALFIERO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Orazio MONACO, di € 300,00 (trecento/00) per la società S.S.D. A R.L. F.C. POMPEI, di € 300,00 (trecento/00) per la società A.S.D. SPORTISPICA MARCO MONACO, di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società F.C. EMPOLI GIOVANI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 DICEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 253/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 55 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco IOZIA, Oreste CAVALIERE e della società AVC VOGHERESE 1919, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO IOZIA, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società AVC Vogherese 1919, in violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 94, comma 1 delle NOIF per avere, in data 30.11.2023 sottoscritto con la società AVC Vogherese 1919 in persona del legale rappresentante sig. Oreste Cavaliere, una scrittura privata, non depositata presso l'Ufficio Tesseramento FIGC, con la quale veniva definito un accordo economico oneroso differente da quello trasposto nelle pattuizioni contrattuali depositate in pari data presso l'Ufficio Tesseramento FIGC;

ORESTE CAVALIERE, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società AVC Vogherese 1919, in violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 94, comma 1 delle NOIF per avere, in data 30.11.2023 sottoscritto con il sig. Marco Iozia, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società AVC Vogherese 1919, una scrittura privata, non depositata presso l'Ufficio Tesseramento FIGC, con la quale veniva definito un accordo economico oneroso differente da quello trasposto nelle pattuizioni contrattuali depositate in pari data presso l'Ufficio Tesseramento FIGC;

AVC VOGHERESE 1919, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Oreste CAVALIERE in proprio e in qualità di legale rappresentante, per conto della società AVC VOGHERESE 1919, e dal Sig. Marco IOZIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Marco IOZIA, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig.

Oreste CAVALIERE, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società AVC VOGHERESE 1919;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 DICEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 254/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 117 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Gaetano MOSCA, Salvatore SCOGNAMIGLIO, Francesco BUONAIUTI e della società REAL G. SCIREA, avente ad oggetto la seguente condotta:

GAETANO MOSCA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Real G. Scirea, in violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Real G. Scirea, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Loris Rashed Ankamah nonché per avere consentito, e comunque non impedito, la partecipazione dello stesso nella fila della squadra schierata dalla società Real G. Scirea alle gare Paratina Academy – Real G. Scirea del 26.11.2023, Real G. Scirea – A.S.D. Indomita Sport Academy del 3.2.2024 e King Sport Napoli – Real G. Scirea del 2.3.2024, tutte valevoli per il girone C del Campionato Under 15 Provinciale; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità per la stessa; in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Real G. Scirea, omesso di provvedere al tesseramento del sig. Salvatore Scognamiglio nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere in ruolo ed il compito di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società Real G. Scirea in occasione quantomeno della gara Paratina Academy – Real G. Scirea del 26.11.2023, valevole per il girone C del Campionato Under 15 Provinciale;

SALVATORE SCOGNAMIGLIO, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Real G. Scirea, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Paratina Academy – Real G. Scirea del 26.11.2023 valevole per il girone C del campionato Under 15 Provinciale, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società Real G. Scirea nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Loris Rashed Ankamah, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a

quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Paratina Academy – Real G. Scirea del 26.11.2023 valevole per il girone C del Campionato Under 15 Provinciale, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società Real G. Scirea pur non essendo tesserato per tale società;

FRANCESCO BONAIUTI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Real G. Scirea, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell'incontro Real G. Scirea – A.S.D. Indomita Sport Academy del 3.2.2024 valevole per il girone C del campionato Under 15 Provinciale, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società Real G. Scirea nelle quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Loris Rashed Ankamah, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

REAL G. SCIREA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il sig. Gaetano Mosca ed il sig. Francesco Buonaiuti, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Salvatore Scognamiglio ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Salvatore SCOGNAMIGLIO e Francesco BUONAIUTI, e dal Sig. Gaetano MOSCA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società REAL G. SCIREA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gaetano MOSCA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Salvatore SCOGNAMIGLIO, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco BUONAIUTI e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda e 3 (tre) punti di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza per la società REAL G. SCIREA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 DICEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 255/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 118 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Manuel IANNUZZI, avente ad oggetto la seguente condotta:

MANUEL IANNUZZI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per il calcio a 11 per la società S.C. Porto Infreschi, in violazione degli artt. 4, comma 1, 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società S.C. Porto Infreschi agli incontri S.C. Porto Infreschi – Futsal Pietro Villani del 12.2.2024, S.C. Porto Infreschi – Santa Marina del 27.2.2024 ed S.C. Porto Infreschi – Le Cavalline del 24.3.2024, tutti valevoli per il girone A del campionato di Calcio a 5 Under 17 Provinciali, senza averne titolo perché non tesserato per l'attività di calcio a 5 per tale società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Manuel IANNUZZI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica nel campionato di competenza per il Sig. Manuel IANNUZZI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 DICEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina